



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV FALLIMENTARE

Il giudice dott. Claudio Tedeschi, designato per la trattazione del procedimento iscritto al n. 2/2021 V.G;

OSSERVA

1.

Con ricorso iscritto a ruolo il 4.02.2021, il sig. [REDACTED] ha chiesto l'ammissione alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter e ss. legge n. 3/2012 e l'adozione delle conseguenziali pronunce, a tale fine premettendo:

-che la corte di cassazione, con sentenza del 10.02.2020 n. 3022 aveva cassato, con rinvio, il decreto con cui questo tribunale aveva rigettato la richiesta, da egli promossa, volta alla pronuncia di dichiarazione di estinzione del procedimento con cui era stato dichiarato il suo fallimento, ai sensi dell'art. 147 l. fall., in estensione a quello che aveva interessato la società di fatto costituita da [REDACTED]

[REDACTED] e che, in conseguenza, questo tribunale, con decreto emesso nel relativo procedimento iscritto al n. 11473/2020, assunto in decisione all'udienza del 20.05.2020, nel dare attuazione al principio di diritto espresso dal giudice di legittimità, aveva preso atto della sopravvenuta inefficacia di tale sentenza dichiarativa di fallimento -del 21.11.2011- e disposto la chiusura della procedura, invitando il curatore alla presentazione del rendiconto per poter, quindi, successivamente adottare, all'esito della sua approvazione, il relativo decreto ai sensi dell'art. 119 comma 5, l. fall. in uno alle relative pronunce accessorie;

-che il curatore, dott. Marengo, aveva, quindi, presentato il rendiconto che riportava: quanto al passivo, complessivamente riferibile ai creditori della 'società di fatto' oltre che ai singoli soci illimitatamente responsabili in via solidale, la cifra di euro 38.474.599,34 con appostamento chirografario; quanto all'attivo, che la stima dei beni mobili, costituiti da 'quindici dipinti', era stata affidata a 'Casa D'Aste Babuino in Roma', quella dei cespiti immobiliari era stata demandata all'ing. Raffaele Torella; quanto agli immobili, quello posto in Roma, in via Pezzana n. 13 era stato posto in vendita in procedura competitiva -pubblicizzata il 21.05.2019- che non aveva visto offerenti; altro immobile, posto in Parigi, nonchè gli importi di euro 7.000,00 circa e di euro 16.600,00 circa, giacenti, rispettivamente, su conto corrente e su libretto di risparmio accessi presso 'Credit Agricole Ile de France' erano stati oggetto di dissequestro disposto dalla corte d'appello di Roma con ordinanza n. 202 del 5.02.2018 e su di essi gravava sequestro disposto dall'autorità giudiziaria francese -emesso su istanza del giudice penale italiano- in relazione al quale la



curatela aveva presentato, alla competente corte d'appello, richiesta di assistenza giudiziaria per dare esecuzione all'ordinanza di dissequestro che non aveva, però avuto ulteriore seguito una volta intervenuta la richiamata decisione della corte di cassazione;

-che, secondo la ricostruzione della curatela riportata nel rendiconto, l'attivo si componeva:

a) quanto ad immobili di :

- 1) appartamento, con annessa cantina, in Roma, in via Pezzana n. 13, di valore stimato in euro 1.600.000,00;
- 2) autorimessa in Roma, in via Pezzana n. 13, di valore stimato in euro 91.000,00;
- 3) monolocale in Roma, in via Pezzana n. 13, del valore stimato di euro 110.000,00;
- 4) appartamento alla località Monte Argentario (provincia di Grosseto), di valore stimato in euro 241.000,00;
- 5) quota parte ragguagliata al 12,312/10.000 di immobile posto in Venezia, di valore stimato in euro 18.000,00;
- 6) appartamento in Parigi la cui stima non era stata possibile perché ancora materialmente non acquisito;

b) quanto a beni mobili registrati:

- 1) autovettura Mercedes 320 targata DA859AG
 - 2) autovettura Smart for Two targata DD276W
- dai quali era stata ricavata la cifra di euro 21.000,00;

c) quanto ai beni mobili:

n. 15 dipinti, di cui 14 già venduti con un ricavato di euro 20.595,00, a fronte di un valore di stima redatta in sede di sequestro penale di euro 142.000,00;

-che il proposto rendiconto riportava entrate per euro 828.829,77, uscite per euro 98.889,26 con un conseguente saldo di euro 729.940,51;

-che l'avv. Maria Cristina Salvucci è stata designata dal locale ordine degli Avvocati, all'uopo adito, quale gestore della composizione della crisi da sovra indebitamento;

-che questo tribunale, con decreto del 19-20.11.2020 quanto ad egli deducente aveva dichiarato chiusa la procedura ed ordinato, alla curatela, la restituzione della liquidità giacente, dei cespiti non alienati e di tutto quanto in suo possesso oltre che ordinato la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni esistenti;

- che il gestore della crisi, su relativo suo mandato, nella date del 26 e 27.11.2020 aveva conseguito la disponibilità dell'immobile di via Pezzana e del dipinto non venduto mentre quanto al cespite immobiliare posto in Parigi, la curatela aveva consegnato le relative chiavi e quanto all'ulteriore di Monte Argentario ne era stata differita la restituzione perché ricadente in 'zona rossa';

2.



Al ricorso, nel relativo fascicolo telematico, risulta depositata –all’esito anche di integrazione sollecitata da questo g.d. con provvedimento del 18.02.2021 ed effettuata in pari data- la documentazione di cui al relativo indice e, in particolare, la *‘relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi’* nella persona dell’avv. Maria Cristina Salvucci (all. 19);

3.

Letto il ricorso ed esaminata la documentazione posta a suo corredo, ritiene questo giudice che sussistano i presupposti per dichiarare aperta la postulata procedura posto che:

-il ricorrente non è sottoposto a procedura concorsuale alcuna, tenuto conto dell’intervenuta chiusura, con decreto di questo tribunale del 19-20.22.2020, di quella fallimentare aperta a suo carico con sentenza del 21.11.2011 e dichiarata inefficace dalla corte di cassazione con pronuncia del 10.02.2020 n. 3022 (all. 9 e 1 relativo fascicolo);

- stante la pendenza di tale procedura fallimentare, nel quinquennio antecedente il deposito del ricorso propulsivo del presente procedimento e in difetto di risultanza alcuna di segno contrario, alla luce anche dei suoi asseriti e di quanto relazionato dall’ *‘organismo di composizione della crisi’* (O.C.C.) non può ritenersi che il ricorrente abbia dato impulso, in tale lasso temporale, a procedimento ulteriore di composizione della propria debitoria ai sensi della legge n. 3/2012;

-avendo, il ricorrente, la propria residenza in Roma, in via Ruggero Fauro n. 3, giusta certificazione in atti (all. 14) deve riscontrarsi la competenza di questo tribunale a provvedere sul proposto ricorso;

- il ricorso deve ritenersi validamente corredato, oltre che delle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio (all. 16-18 fascicolo parte ricorrente) e dell’elenco dei creditori con l’indicazione delle somme di relativa individuale spettanza, potendo trovare adesivo recepimento l’indicazione, del medesimo ricorrente, di utilizzo, a tali fini, del verbale di accertamento dello stato passivo redatto nel contesto della procedura fallimentare (all. 15), tenuto conto che il coinvolgimento nell’esponente interveniva a titolo personale ed ai sensi dell’art. 147 l. fall. e, quindi, interessava passivamente tutto il suo patrimonio; sulla scorta di tale rilievo, deve, inoltre, ritenersi soddisfatto, sulla scorta di quanto relazionato dalla curatela nel rendiconto prodromico alla chiusura della procedura fallimentare, il requisito prescritto dall’art. 14 ter, comma 3, legge n. 3/2012;

-deve ritenersi sussistente sua condizione di sovra-indebitamento alla luce del sensibile valore differenziale che si rinviene tra l’ammontare della debitoria a suo carico –pari ad euro 38.474.599,34- e l’attivo che può rinvenirsi dalla liquidazione del suo patrimonio –euro 3.016.940,52 prudenzialmente rivisitato dall’O.C.C. in euro 2.398.940,51-;



- è stata prodotta in atti (all. 19) relazione dell'O.C.C. nella persona dell'avv. Maria Cristina Salvucci che ha proceduto alla disamina delle cause che hanno determinato l'indebitamento del ricorrente, della sua consistenza, della di lui incapacità a farvi fronte oltre che al riscontro della sussistenza degli ulteriori presupposti postulati dall'art. 14 ter, comma 3, lett. c) e d) ed alla motivata valutazione di completezza ed attendibilità –ciò anche per quel che concerne la ricostruzione del compendio patrimoniale da liquidare e l'ammontare della complessiva debitoria in essere, dando descrizione dell'ulteriore quadro ancora non liquidato (*'Carrozza con Carabiniere'* di G.B. Galbani, del valore stimato di euro 5.000,00) e della disponibilità di liquidità, rinveniente dalla procedura fallimentare, di euro 729.940,51 che si aggiunge a quella esistente sui conti bancari accessi presso l'istituto di credito francese nonché della cifra di euro 200.000,00 relativa a titoli già sottoposti a sequestro penale e in successiva disponibilità della curatela fallimentare;

-non si riscontrano, nell'ultimo quinquennio, atti in frode ai creditori, tenuto peraltro conto della pregressa pendenza della procedura fallimentare che è stata chiusa solamente nello scorso novembre.

-quanto all'importo non passivamente interessato dalla liquidazione per le esigenze di mantenimento proprie e del suo nucleo familiare, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, lett. b), richiamato dall'art.14 quinquies, comma 2, lett. f, legge n. 3/2012, tale cifra è stata indicata, in ricorso, in euro 16.117,91 e, nel corpo della propria relazione, l'O.C.C. ha chiarito che essa corrisponde al complessivo ammontare dei compensi percepiti dal ricorrente in ragione dell'attività di istruttore di nuoto prestata nell'ultimo anno di riferimento e che è al momento interdetta in ragione del noto fenomeno epidemiologico in atto che ha cautelamente imposto la chiusura degli impianti sportivi e delle piscine aperte al pubblico; rileva, sul punto, il g.d., che sebbene non vi sia prova di quanto, sul punto, relazionato, tenuto tuttavia conto che le dichiarazioni degli ultimi tre anni (all. 16-18) attestano la mancata percezione di reddito alcuno e che la richiamata previsione di legge esclude dalla devoluzione al soddisfo delle ragioni dei creditori i guadagni percetti necessari e funzionali al soddisfo di tali esigenze esistenziali, detto importo può ritenersi congruo alla luce anche della perduranza della situazione emergenziale che ha notoriamente ridimensionato, a livello generalizzato, le occasioni di guadagno individuale; sarà onere dell'O.C.C. verificare l'eventuale ripresa dell'attività lavorativa da parte del ricorrente e la conseguente acquisizione di risorse monetarie che dovranno essere acquisite alla liquidazione, secondo quanto previsto dall'art. 14 undecies legge n. 3/2012 e, in tale occorso, potrà procedersi alla ridefinizione della quota parte da preferenzialmente devolvere alla salvaguardia dei bisogni primari individuali;

-può trovare adesivo recepimento l'ulteriore richiesta di designazione di liquidatore nella persona dell'avv. Maria Cristina Salvucci, già O.C.C., atteso che: in punto di legittimità, al riguardo, nell'impianto normativo di riferimento non si riscontra



situazione alcuna di incompatibilità e tale inferenza trova ragione di corroborare nelle previsioni del codice della crisi e dell'insolvenza, ex d. l. n. 14/2019 che, all'art. 270, nel contesto della liquidazione controllata -denominazione che l'istituto assume in tale novellato sistema di disciplina- prevede che la relativa attività debba essere preferenzialmente curata proprio dall'O.C.C. autore della relazione di cui al precedente art. 269; i compensi previsti per l'O.C.C. e come risultanti dal relativo accordo scritto prodotto in allegato n. 9 della relativa relazione, tenuto anche conto del richiamo operato all'art. 16 del d.m. 202/2014 ed alla luce della previsione del successivo articolo 17, devono ritenersi riferibili non alla sola stesura della relazione ex art. 14 ter legge n. 3/1982 ma anche alla successiva attività liquidatoria, alla luce anche dell'espressa indicazione in tal senso resa dal ricorrente;

-non può, invece, essere accolta l'ulteriore istanza con cui il ricorrente, nelle parti finali delle conclusioni del proprio ricorso, ha chiesto di determinare il compenso spettante ai suoi patrocinatori per l'assistenza prestata nel presente procedimento e che dovrebbe essere posto a carico della massa poiché antistatari, atteso che pronuncia di tale natura non rientra nel contenuto tipico del decreto previsto dall'art. 14 quinquies legge n. 3/2012 e che, inoltre, come evidenziato dal giudice nomofilattico, la quantificazione giudiziale di tali emolumenti, afferenti il rapporto negoziale di patrocinio intercorso con l'assistito e in difetto di relativa intesa convenzionale, deve seguire le regole processuali del rito di cognizione sommario ex art. 702 bis c.p.c. -se del caso anche quale forma di opposizione ex art. 645 c.p.c. ad eventuale ingiunzione giudiziale di pagamento- che così introduce il relativo procedimento speciale previsto dagli artt. 3, 4 e 14 del d. lgs. n. 150/2011 cui il presente non potrebbe, in ipotesi, ritenersi equipollente; quindi su tale capo deve intervenire pronuncia di non luogo a provvedere.

P.Q.M.

letto l'art. 14 quinquies della legge 27 gennaio 2012 n. 3,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio proposta da [REDACTED]

NOMINA

liquidatore l'avv. Maria Cristina Salvucci;

DISPONE

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione come individuato nella narrativa del presente provvedimento da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ORDINA

il rilascio, in favore del designato liquidatore, di detti cespiti immobiliari come analiticamente individuati nella relazione redatta dall'O.C.C., oltre dei proventi e di ogni altro bene rientrante nel patrimonio del ricorrente con salvezza del limite



pecuniario relativo alla somma richiesta per il mantenimento come di seguito indicata;

STABILISCE

che il ricorso e il presente decreto vengano pubblicati sul sito internet del tribunale di Roma, oscurando il nominativo del debitore e che il presente decreto, da ritenersi equipollente ad atto di pignoramento, venga trascritto a cura del liquidatore presso i competenti pubblici registri immobiliari;

FISSA

tenuto conto di quanto indicato da parte ricorrente in complessivi euro 16.117,91 l'importo che il ricorrente è abilitato a trattenere per il proprio mantenimento; manda alla cancelleria per quanto di competenza.

DICHIARA

non luogo a provvedere quanto all'istanza volta alla quantificazione dei compensi professionali dei propri patrocinatori antistatari.
Roma, 22.02.2021

I
G
D

dot
t. Claudio
Tedeschi

